

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi

ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

nella procedura cautelare iscritta al N. 10505 dell'anno 2014 R.G.

promossa da:

LUCINI&LUCINI HOLDINGS SRL (c.f. 02540880123 ), con il patrocinio degli avv. BARAZZETTA PAOLA e ORZALESI PIETRO (RZLPTR76C09B354Y) VIA CIMAROSA, 13 20144 MILANO; CANCARINI STEFANO (CNCSFN78H10B157E) Viale Monte Rosa, 91 20149 MILANO;

RICORRENTE:

LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS LTD (c.f. 08456040966 ), con il patrocinio degli avv. BARAZZETTA PAOLA e ORZALESI PIETRO (RZLPTR76C09B354Y) VIA CIMAROSA, 13 20144 MILANO; CANCARINI STEFANO (CNCSFN78H10B157E) Viale Monte Rosa, 91 20149 MILANO;

RICORRENTE;

## Contro

ADGLAMOR SRL (C.F. 08157150965), con il patrocinio dell'avv. e NASTRI FRANCESCA (NSTFNC78H51F912C) VIA CHIOSSETTO, 2 20122 MILANO; MERLO DAVIDE MASSIMILIANO (MRLDDM67M03D150N) VIA ZAMBIANCHI, 8 24121 BERGAMO;

RESISTENTE:

MARCO LANZOTTI (C.F. LNZMRC77E15F133U ), con il patrocinio dell'avv. DI NOLA SERGIO e

RESISTENTE;

Il G. Des., a scioglimento della riserva,

**OSSERVA:** 

Il G. Des., a scioglimento della riserva,

## OSSERVA:

Con ricorso 20/2/14 la s.r.l. Lucini & Lucini Holding e Lucini & Lucini Communication Ltd -società che si occupano di distribuire via internet un servizio di oroscopo in varie lingue, con decine di milioni di utenti- chiedevano disporsi descrizione dell'intera banca dati degli utenti attualmente utilizzata da ADGLAMOR



s.r.l., nonché del software operativo utilizzato dalla stessa per l'invio di comunicazioni di direct e-mail marketing e della posta elettronica trasmessa dai domini riferibili alla stessa AdGlamor, per documentare l'invio delle predette comunicazioni, ritenendo la violazione dei diritti sulla banca dati e la contraffazione dei sistemi informatici di titolarità della parte ricorrente. All'esito della descrizione, la parte ricorrente chiedeva altresì disporsi sequestro della banca dati e del software, inibitoria all'utilizzo dei dati, fissazione di penale e pubblicazione provvedimento. Allegava la ricorrente che, a partire dalla fine del 2012, alcuni suoi dipendenti infedeli avevano costituito la AdGlamor, società che, dal mese di maggio 2013, aveva trasmesso migliaia i comunicazioni DEM vantando il possesso di decine di milioni di utenti, che erano risultati corrispondenti a quelli contenuti nel data base di Lucini alla data di fuoriuscita del dipendente Marco Lanzotti e che quindi dovevano ritenersi illecitamente sottratti, in uno con il codice e la metodologia di sviluppo del software ed altre informazioni riservate, il che aveva consentito alla resistente di offrire un servizio ricalcato su quello della ricorrente, senza dover affrontare alcun costo.

Avendo il G. Des. concesso il provvedimento di descrizione *inaudita altera parte*, si costituiva ADGLAMOR contestando tutte le doglianze della controparte, pur se riconoscendo di avere utilizzato alcuni indirizzi mail coincidenti con quelli di Lucini, asseritamente acquistati sul libero mercato.

Considerate le domande di sequestro ed inibitoria, si svolgeva nel contraddittorio una complessa CTU informatica, in relazione alla dedotta tributarietà del software della resistente da quello della ricorrente, alla coincidenza della banca dati e degli elementi di testo, in varie lingue, nella formulazione degli oroscopi.

Depositata la relazione in data 8/10/14, le parti provvedevano alla discussione della stessa. Quindi, su proposta del G.Des., parte resistente si dichiarava disponibile alla cancellazione dei dati individuati dal consulente come corrispondenti a quelli presenti nel data base di Lucini e le operazioni avvenivano sotto il controllo del CTU.

All'udienza del 2/12/14 la ricorrente, all'esito della cancellazione, rinunciava alla domanda di sequestro e le parti discutevano in ordine alle residue pretese cautelari di Lucini ed il G. Des. si riservava.

Preliminarmente va considerato come le condotte addebitate da Lucini&Lucini siano imputate tanto alla concorrente AdGlamor che all'ex dipendente Marco Lanzotti.

Quest' ultimo va considerato alla stregua di terzo concorrente nell'illecito.

In proposito, va ricordato l' insegnamento della S.C., per cui in linea di principio "la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile ove manche il presupposto soggettivo del cosiddetto rapporto di concorrenzialità", tuttavia ciò "non esclude la legittima predicabilità dell' illecito concorrenziale anche quando l' atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo cioè concorrente del danneggiato) agisca tuttavia per conto (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi



economici. In tal caso, pertanto, il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido con l' imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l' imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell' art. 2043 c.c." (così Cass. 17459/07; conf. 9117/12; 6117/06; 13071/03)

Nel merito, la parte ricorrente lamenta di avere subito dalla resistente uno storno di personale chiave, non facilmente sostituibile ed in possesso di informazioni che nel loro complesso costituiscono l'intero patrimonio aziendale della Lucini.

Sotto tale profilo, va brevemente ricordato che il cosiddetto storno di dipendenti, mediante il quale l'imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di uno o più collaboratori di un' impresa concorrente, rappresenta una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost. (v., tra le tante, Cass. 5718/96; 6712/96; 5671/98). Ouindi affinchè l'attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l'ipotesi della concorrenza sleale è necessario che sia stata attuata con la finalità di danneggiare l' altri azienda, in misura che ecceda il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro che scelgano di lavorare presso altra impresa. L' illiceità della condotta ex art. 2598 n. 3 c.c. dovrebbe pertanto essere desunta dall' obbiettivo essenziale che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso questo passaggio di dipendenti, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista. Non basta infatti che l' atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente, anche attraverso l'acquisizione dei migliori collaboratori, ma è necessario che sia diretto a privarlo del frutto del "suo" investimento (Cass. 5671/98). Per individuare siffatta scorrettezza concorrenziale occorre innanzitutto considerare i mezzi utilizzati, valutando le modalità di reclutamento dei dipendenti stornati e gli effetti potenzialmente "destrutturanti" sull' altrui organizzazione aziendale, in uno con la parassitaria sottrazione di avviamento (il che consente di ancorare ad elementi indiziari oggettivi il requisito del c.d. "animus nocendi").

Sono rimasti oscuri gli effetti sull'organizzazione imprenditoriale di Lucini del transito di sette dipendenti ed un consulente esterno: sarebbe stato infatti preciso onere della ricorrente fornire adeguati elementi probatori in ordine innanzitutto ad attive condotte di AdGlamor, quantomeno per rafforzare la volontà dei dipendenti a dimettersi, sicchè non è possibile considerare se la resistente, che lo nega recisamente, abbia posto in essere un' attività in grado di incidere causalmente nella decisione dei dipendenti di Lucini di interrompere il rapporto di lavoro. Ma soprattutto, a fonte delle specifiche contestazioni dei convenuti, sarebbe spettato alla parte ricorrente offrire, anche in questa sede cautelare, ragionevole prova dei concreti effetti destrutturanti di tale transito sulla sua organizzazione aziendale, offrendo al giudice elementi per conoscere il suo organigramma complessivo, il ruolo ricoperto dai dimissionari nello stesso, l' assoluta eccezionalità del numero di dimissioni in relazione all' usuale *turn over* aziendale, le difficoltà incontrate per sostituire i fuoriusciti (con personale già in forze o da assumere) in relazione alle mansioni dagli



stessi concretamente svolte ed alla reperibilità di analoghe professionalità al proprio interno o comunque sul mercato del lavoro.

Tuttavia, tali profili non esauriscono la valutazione dell'anticoncorrenzialità dell'acquisizione di dipendenti altrui, laddove emerga come attraverso il passaggio di risorse siano transitati anche dati ed informazione di titolarità esclusiva della ricorrente, legittimamente acquisiti e tenuti riservati, che ne costituivano parte rilevante del patrimonio e della capacità di concorrere sul mercato.

Siffatta dedotta parassitaria sottrazione di avviamento commerciale, mediante indebita apprensione di informazioni e conoscenze tecniche e commerciali, che consentano di presentarsi sul mercato senza sopportare i necessari costi e difficoltà di un ordinario star up, rappresenta un'ipotesi di scuola dell'illecito concorrenziale.

Particolarmente preoccupante risulta il transito di informazioni sugli utenti, certamente di competenza di Lucini, che la ricorrente allega tutelabili anche sotto il profilo dell' art. 98 CPI, trattandosi di conoscenze riservate, non generalmente note o facilmente accessibili e comunque sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, o almeno riservate, note solo a dipendenti e collaboratori sotto un vincolo di riservatezza (doc. 15). In particolare risulta incontestato che le informazioni erano archiviate presso *data center* muniti di adeguati presidi per assicurarne la confidenzialità, garantiti attraverso un *firewall* di accesso alla rete aziendale, e per mezzo di vari livelli di accreditamento degli utenti aziendali, che vi avevano accesso attraverso *user name* personali e *password* di accesso continuamente rinnovate (doc. 16). Si tratta, inoltre di informazioni di indubbio valore economico, per la cui realizzazione sono stati necessari rilevanti investimenti.

Nella fase di merito si valuterà più approfonditamente la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 98 CPI, ma pare che gli elementi indiziari in proposito già offerti consentano alla ricorrente di invocare la tutela proprietaria, e non solo concorrenziale ex art. 2598 n. 3 c.c., delle informazioni in questione.

Ci si riferisce in particolare ai dati relativi a circa 75 milioni di utenti, suddivisi per bacini linguistici, corredati di dati anagrafici, titolo di studio, professione, città di residenza e altre informazioni, necessari per l'invio di comunicazioni commerciali (DEM) anche personalizzate.

Siffatta mole di dati, oltre a costituire patrimonio aziendale tutelabile ex art. 98 CPI, deve essere considerato anche alla stregua di banca dati ex art. 102 bis L.A., intesa come "raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo». Obbiettivo della norma è quello di salvaguardare, al di là del diritto d'autore, i costitutori delle banche dati dall'indebita appropriazione dei risultati dell'investimento finanziario e professionale effettuato per ottenere e raccogliere il La fattispecie costitutiva del diritto è quindi dall'investimento affrontato per il conseguimento, la verifica e la presentazione del contenuto della banca dati, che deve essere rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo. Infatti, per investimenti collegati alla verifica di una banca dati si intendono quelli relativi ai mezzi destinati al fine di assicurare l'affidabilità



dell'informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell'esattezza degli elementi ricercati -all'atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa- nonché ai fini della loro utilizzazione da parte di utenti autorizzati.

Pare al Tribunale che gli investimenti necessari a presentare i dati e renderli disponibili all'esterno, mediante organizzazione e funzionalità complesse, che non sono il mero riflesso della generazione dei dati, possano essere ritenuti certamente rilevanti anche in via presuntiva ex art. 2727 c.c., senza necessità di un approfondimento istruttorio, anche considerato che la soglia di protezione non deve essere fissata ad un livello così elevato da frustrare le finalità protettive della norma.

La riconosciuta titolarità del diritto *sui generis* attribuisce al costitutore il diritto di vietare l'estrazione, cioè il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale dei dati su un altro supporto, con qualsiasi mezzo o qualsiasi forma.

Il limite dei poteri di esclusione concessi al costitutore della banca dati sono invece segnati dalla entità dell'estrazione e/o reimpiego (diffusione presso il pubblico) fissata nella "totalità o parte sostanziale del contenuto della banca dati", che consentirebbero l'appropriazione, senza oneri, dei risultati del suo investimento per la realizzazione della banca dati.

La definizione di "parte sostanziale" impone la considerazione tanto di criteri quantitativi che qualitativi. Sotto il primo profilo il riferimento è al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata in relazione al volume del contenuto totale della stessa. Infatti, se un utente estrae e/o reimpiega una parte quantitativamente rilevante del contenuto di una banca di dati la cui costituzione ha richiesto l'impiego di mezzi rilevanti, l'investimento relativo alla parte estratta e/o reimpiegata è, proporzionalmente, parimenti rilevante. Sul secondo versante, valutata dal punto di vista qualitativo, del contenuto di una banca di dati tutelata si riferisce alla rilevanza dell'investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell'oggetto dell'operazione di estrazione e/o di reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto generale della banca di dati tutelata.

Ora, dagli esiti della consulenza è risultato che di 41.873.128 utenti mail presenti nel data base di Lucini (escludendo i duplicati relativi a soggetti che hanno aderito a più servizi) ben 26.645.952 erano presenti, al momento della consulenza tra gli utenti di AdGlamor. Pertanto il 63,63% dei dati di Lucini sono risultati presenti nei data base di AdGlamor

Va anche considerato che il numero totale di utenti della resistente era pari 28.416.893, sicchè la banca dati di AdGlamor risultava costituita per il 93,76% da dati coincidenti con quelli di Lucini.

Il Consulente ha potuto anche acquisire elementi che consentono, nei limiti della cognizione cautelare, di concludere nel senso di una apprensione di dati dal data base di Lucini e successivo trasferimento in quello di AdGlamor.



Risulta infatti che nel PC di Marco Lanzotti, in una cartella di backup in data 7/2/13, vi sono cartelle con il nome Lucini e dati crittografati, mentre nella cartella di Sottocornola sono presenti mail in lingua inglese sui dati disponibili da AdGlamor per campagne di marketing in Cina corrispondenti alle quantità di indirizzi relativi presenti nel data base di Lucini.

Particolarmente illuminante è il contenuto di uno scambio di mail con Elizabeth di Egentic, che rileva come i dati ricevuti da AdGlamor nell'ottobre 2013 fossero contrassegnati da Lucini&Lucini, ricevendo una risposta imbarazzata dall'impiegata della resistente.

Pertanto risulta un quadro indiziario ex art. 2729 c.c. che depone univocamente nel senso di un'operazione ai danni di Lucini & Lucini di apprensione dei dati –tutelati ex art. 98 CPI e 102 bis L.A.- e loro trasferimento alla concorrente alle cui dipendenze sono passati gli ex impiegati della ricorrente.

Va aggiunto che nella banca dati e negli elementi acquisiti dalla resistente sono anche presenti elementi di testo utilizzati negli oroscopi della ricorrente.

In particolare, le tabelle di Lucini contengono 157.366 oroscopi, mentre quelle di AdGlamor ne contengono 21.614, di questi ultimi il 81% (17.577) sono imitativi di quelli della ricorrente, nel senso che contengono almeno 30 caratteri consecutivi identici, in varie lingue.

Siffatta coincidenza, pur nella genericità e ripetitività delle frasi liberamente combinate dal sistema informatico per formare gli oroscopi, inducono a ritenere che anche i dati di testo, tutelabili pure sotto il profilo dell'art. 1 L.A., sono stati appresi, così risparmiando sia i costi di formulazione, che quelli di traduzione nelle diverse lingue.

Invece, il consulente ha concluso nel senso che il software impiegato da AdGlamor non è tributario di quello di Lucini&Lucini, anche se i programmatori della resistente, provenendo dalla ricorrente, possono avere avuto maggiore facilità ad implementare il nuovo ambiente, conoscendo limiti, peculiarità e vantaggi delle soluzioni implementate da Lucini. Tuttavia nulla impedisce ai soggetti transitati alla AdGlamor di utilizzare il mero bagaglio professionale formatosi in esperienze pregresse.

Come accennato, i dati risultati appresi alla Lucini&Lucini sono stati cancellati dai server della resistente, che pure con tale atto non ha inteso riconoscere la fondatezza delle pretese della ricorrente. Pertanto Lucini&Lucini ha rinunciato alla domanda di sequestro ed ha insisto solo sulla inibitoria e penale (oltre che pubblicazione).

Pare a questo giudice che, l'intervenuta eliminazione dei dati non sia sufficiente a far venire meno il pericolo di una loro potenziale utilizzazione futura, considerato che gli stessi erano probabilmente presenti originariamente su un PC personale di uno dei dipendenti Lucini transitato ad AdGlamor e potrebbero essere stati copiati altrove.

Per il vero, sussistendo il *fumus* delle condotte illecite lamentate, anche il requisito del *periculum in mora* era ed è presente, ove si consideri che l'eventuale ulteriore utilizzazione di contatti utenti, con duplicazione delle mail inviate agli utenti, rischia di erodere irrimediabilmente l'accreditamento commerciale della ricorrente, con



effetti sulla sua collocazione sul mercato potenzialmente non riparabili per equivalente.

Peraltro, ove l'eliminazione sia effettivamente definitivamente avvenuta (come appare plausibile) l'inibitoria rappresenterebbe sanzione del tutto neutra, non essendo possibile quell'uso futuro dei dati che si vieta.

L'inibitoria, come chiesto dalla stessa ricorrente, deve riguardare l'utilizzo dei dati ed informazioni, in particolar indirizzi mail e testi di oroscopi, di provenienza da Lucini&Lucini, salva la prova, a carico di AdGlamor, della loro legittima acquisizione sul libero mercato (prova qui del tutto mancata, malgrado le originarie allegazioni).

L'inibitoria può essere assistita da sanzione di euro 0,15 per ogni dato come sopra definito che risulti da oggi utilizzato (con riferimento al dato e non alla singola utilizzazione).

Deve invece ritenersi che per la pubblicazione del provvedimento, che rivestirebbe natura risarcitoria, e non cautelare, debba attendersi la decisione nel merito.

Considerato che alla misura della descrizione debba necessariamente seguire il processo di merito, entro trentun giorni di calendario dalla comunicazione del presente provvedimento ex art. 132,II CPI, il regolamento definitivo delle spese di difesa e degli oneri di CTU deve essere demandato a tale sede.

## P.Q.M.

il giudice, ritenuto che la condotta di AdGlamor s.r.l. e Marco Lanzotti sia qualificabile come atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., sottrazione di segreti ex art. 98 CPI e violazione dei diritti sulla banca dati ex art. 102 bis L.A., inibisce ai resistenti l'utilizzo dei dati ed informazioni, in particolar indirizzi mail e testi di oroscopi, di provenienza da Lucini&Lucini, salva la prova, a carico di AdGlamor, della loro legittima acquisizione sul libero mercato, con fissazione di sanzione di euro 0,15 per ogni dato come sopra definito che risulterà da oggi utilizzato;

assegna termine di giorni trentuno dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del processo di merito.

Si comunichi Milano 12/12/14

> Il G.Des. Dott. Paola Gandolfi

